



Comune di VISCHE
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SALONE PLURIUSO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 20-12-2021

Aggiornato con deliberazione consiliare n. ____ del _____

INDICE

Art. 1 – Caratteristiche dell’immobile e modalità di gestione.....	pag. 3
Art. 2 – Modalità di richiesta e requisiti oggettivi della struttura.....	pag. 3
Art. 3 – Soggetti utilizzatori.....	pag. 4
Art. 4 – Tariffe.....	pag. 4
Art. 5 – Rinuncia all’utilizzazione.....	pag. 4
Art. 6 – Revoca dell’autorizzazione.....	pag. 4
Art. 7 – Autorizzazione e uso del locale.....	pag. 4
Art. 8 – Risarcimento danni subiti dal patrimonio comunale.....	pag. 5
Art. 09 – Danni subiti dagli utilizzatori.....	pag. 5
Art. 10 – Cauzione e controlli.....	pag. 5
Art. 11 – Inosservanza del Regolamento.....	pag. 6
Art. 12 – Normativa e tutela della privacy.....	pag. 6
Art. 13 – Disposizioni finali.....	pag. 6

Art. 1 – Caratteristiche dell’immobile e modalità di gestione

1. Il presente Regolamento disciplina l’affidamento in uso temporaneo a terzi del salone pluriuso, sito in Vische, Via Mazzè s.n.c., costituito da un fabbricato sviluppato su due piani, comprensivo di:
PIANO TERRENO (oggetto del presente regolamento)
Atrio di ingresso (di seguito denominato “*saletta*”), con annessi servizi igienici
salone polifunzionale (di seguito denominato “*salone*” comprensivo anche della saletta indicata al punto precedente)
servizi igienici
cucina
ripostiglio
area esterna;

PRIMO PIANO (non oggetto del presente regolamento)
4 stanze
vano tecnico
Atrio.
La collocazione è quella risultante dalla planimetria allegata sotto la voce “A” al presente regolamento.
2. I locali, oggetto del presente regolamento, sono destinati ad attività sociali, culturali, ricreative di spettacolo e convegni di lavoro o promozionali ed sono gestiti direttamente dal Comune, salvo eventuale esternalizzazione della gestione, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e nel rispetto delle vigenti normative in materia di pubblico spettacolo e pubblica sicurezza (T.U.L.P.S. e D.P.R. 311/2001) e salute pubblica.
3. L’utilizzo della saletta o del salone sono comprensivi dell’area esterna adiacente, senza costi aggiuntivi, ad esclusione del canone unico patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico in caso di utilizzo dell’area stessa, per uso diverso dal parcheggio.
4. Il salone, la saletta e le relative attrezzature ed aree esterne di pertinenza fanno parte del patrimonio comunale.

Art. 2 – Modalità di richiesta e requisiti oggettivi della struttura

1. I soggetti che intendono fare uso del salone o della saletta, così come specificati nel successivo articolo 3, devono presentare richiesta scritta, secondo il fac – simile allegato sotto la voce “B” al presente regolamento, all’Ufficio protocollo, indicando le finalità dell’uso e fornendo tutte le informazioni inerenti alla manifestazione in programma (quali tempi e modalità di utilizzazione, attrezzature da impiegare, persone partecipanti), nonché le generalità del richiedente, responsabile nei confronti del Comune, dando atto di aver preso visione ed accettare quanto stabilito nel presente regolamento.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere documentazione delle iniziative proposte allo scopo di valutarne la liceità e di richiedere tutta la documentazione necessaria all’esecuzione delle attività e manifestazioni, secondo le norme vigenti.
3. Il soggetto richiedente deve coincidere con il fruitore dei locali e, pertanto, non possono essere avanzate richieste per conto di terzi.
4. Le domande d’uso devono pervenire al Comune entro i quindici giorni precedenti la data prevista di utilizzo e sono annotate in apposito registro, anche in formato elettronico. Le richieste presentate dopo tale termine saranno tenute in considerazione unicamente in caso di disponibilità della struttura.
5. I locali, oggetto del presente regolamento, possono accogliere il numero massimo di persone previste dal certificato di agibilità e dalle norme vigenti in materia di emergenza sanitaria e pubblica sicurezza.

Art. 3 – Soggetti utilizzatori.

1. L'utilizzo da parte delle associazioni locali è calendarizzata ad inizio anno (entro il mese di gennaio), salvo successive possibili variazioni, in base ai programmi presunti delle associazioni stesse.
2. Le richieste d'uso dei locali non impegnano in alcun modo l'Amministrazione Comunale a concedere la relativa autorizzazione.
3. Non potranno essere prese in considerazione le richieste di Soggetti che risultino in posizione debitoria nei confronti dell'Ente tranne che provvedano ad estinguere le loro posizioni debitorie al momento della richiesta.

Art. 4 – Tariffe

1. L'utilizzo dei locali comporta il pagamento di una tariffa che è definita dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo, oltre che il versamento di un deposito cauzionale, come previsto dal successivo articolo 10. La Giunta potrà prevedere tariffe specifiche in caso di usi continuativi.
2. Non sono comprese nella tariffa le spese vive di gestione (riscaldamento, gas, energia elettrica, acqua, pulizia, sanificazione), che saranno calcolate al termine delle attività.

Art. 5 – Rinuncia all'utilizzazione

1. Il richiedente che, per motivi non imputabili al Comune, non possa svolgere la manifestazione programmata e autorizzata è comunque tenuto al pagamento dell'intera tariffa, ma ha diritto al trasferimento automatico della sua prenotazione ad altra data, ove sussista la disponibilità dei locali.

Art. 6 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale può revocare, per gravi e giustificati motivi, l'autorizzazione all'uso dei locali, comunque sempre prima della manifestazione, con eventuale rimborso delle somme pagate dal richiedente.

Art. 7 – Autorizzazione e uso del locale

1. Il richiedente dovrà prendere anticipatamente visione dei locali e delle attrezzature, previo appuntamento con il dipendente designato, al fine di valutarne la rispondenza alle proprie necessità ed aspettative. Nel caso rinunci espressamente e per iscritto a tale sopralluogo, si intende tacitamente accettata la situazione in loco.
2. Il responsabile del servizio provvederà a rilasciare l'autorizzazione all'uso del locale, congiuntamente ad eventuali altre autorizzazioni collegate e necessarie.
3. Al momento del ritiro delle chiavi verrà concordata tra le parti la riconsegna del locale e delle chiavi stesse.
4. E' fatto divieto al concessionario di adibire il locale avuto in concessione ad usi diversi da quello autorizzato, pena la revoca della concessione d'uso del salone e/o a non procedere a successivi rilasci di autorizzazioni.
5. La concessione del locale, il versamento della tariffa e del deposito cauzionale non esimono il richiedente dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale autorizzazione, nulla – osta e/o al pagamento di altri diritti o tasse previsti da leggi o regolamenti in vigore.
6. In caso di manifestazioni con intrattenimenti sonori, gli stessi dovranno essere svolti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dal Piano di classificazione acustica vigente.
7. In caso di manifestazioni che prevedono la somministrazione di bevande è fatto divieto di

distribuzione delle stesse in contenitori di vetro o altri materiali la cui rottura potrà provocare schegge.

8. Tutti i rifiuti andranno idoneamente differenziati a carico del concessionario.

Art. 8 – Risarcimento danni subiti dal patrimonio comunale

1. Il soggetto richiedente è tenuto a rispettare e a far rispettare il patrimonio comunale e ha l'obbligo di risarcire il Comune stesso di ogni eventuale danno causato alle strutture mobili ed immobili, durante il periodo di affidamento.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di adire per vie legali per l'eventuale risarcimento danni.
3. In sede di autorizzazione, potranno essere altresì stabilite, per ogni singola manifestazione, le condizioni e le modalità attuative della stessa, nonché le modalità di utilizzo delle attrezzature in dotazione ai locali (sedie, tavoli, impianti ecc..).

Art. 09 – Danni subiti dagli utilizzatori

1. Il Comune di Vische non risponde di danni e ammanchi occorsi agli utilizzatori dei locali, che saranno concessi in uso secondo i requisiti di agibilità accertati e riconosciuti.
2. L'Amministrazione Comunale non si assume, inoltre, nessuna responsabilità nei confronti di terzi per furto, incendio, danno a cose o persone durante l'utilizzo dei locali o in dipendenza di qualsivoglia allestimento. Pertanto, resta a carico dell'utilizzatore l'eventuale stipula di adeguata polizza assicurativa.
3. Resta, pertanto, inteso che i soggetti, di cui all'articolo 3, devono diligentemente controllare l'affluenza delle persone, nel rispetto della capacità ricettiva prestabilita e verificare e che in ogni momento siano lasciate libere le uscite di sicurezza.
4. Il soggetto richiedente, a cui verrà concesso l'uso temporaneo dei locali, è, pertanto, il responsabile, a termini delle vigenti disposizioni di legge, dell'utilizzo e delle eventuali manifestazioni che verranno ivi realizzate, ed è responsabile della sicurezza all'interno ed in prossimità dei locali oggetto della concessione e per tutto ciò che attiene l'ordine e la moralità pubblica. Il predetto risponderà, quindi, sotto il profilo della responsabilità civile e patrimoniale, per ogni danno che verrà causato alle persone, alla struttura ed agli arredi e attrezzature presenti, manlevando il Comune di Vische da ogni responsabilità.

Art. 10– Cauzione e controlli

1. La Giunta Comunale stabilirà l'ammontare del deposito cauzionale come precisato all'art. 4.
2. A fine attività il Comune di Vische, tramite un suo responsabile incaricato, effettuerà idoneo sopralluogo per accertare che la struttura, che dovrà essere restituita nelle stesse condizioni di funzionalità presenti al momento della consegna, non abbia subito danni durante l'utilizzo, imputabili ad un uso non diligente.
3. Il Comune si riserva di addebitare eventuale danni al concessionario qualora gli stessi venissero rilevati in un momento successivo a seguito di ulteriori controlli tecnici.
4. Il Comune, tramite suoi incaricati, potrà effettuare controlli di supervisione della struttura e della sua corretta utilizzazione anche durante le manifestazioni.
5. Dopo la riconsegna del locale e delle chiavi e dopo la verifica dell'inesistenza di riscontrate anomalie, mancanze, danni, tempestivamente si procederà alla restituzione del deposito cauzionale.
6. Nel caso in cui al momento della riconsegna del locale venissero riscontrate anomalie, mancanze, danni, verrà effettuata immediata segnalazione scritta al concessionario, mentre il rilascio del deposito cauzionale avverrà solo dopo l'attenta valutazione economica dei costi d'intervento e a fronte di un preventivo per il ripristino dei danni accertati. Pertanto il deposito cauzionale sarà in parte restituito o verrà richiesta un'ulteriore somma a conguaglio degli

interventi necessari.

Art. 11 – Inosservanza del Regolamento

1. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento dà titolo all'Amministrazione comunale, senza che occorran diffide o costituzione in giudizio e senza pregiudizio delle maggiori spese che possano competere ai soggetti autorizzati, a revocare la concessione d'uso dei e/o a non procedere a successivi rilasci di autorizzazioni.

Art. 12 – Normativa a tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Vische, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura in questione e o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini del corretto espletamento del servizio stesso, informa l'utilizzatore del servizio, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini dell'esecuzione del servizio e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti e/o incompatibili.
2. Per quanto concerne l'utilizzo dei locali nei periodi di propaganda elettorale, si fa riferimento agli appositi regolamenti e leggi che disciplinano la materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo la prevista pubblicazione e può essere modificato dall'Amministrazione comunale in qualsiasi momento.